

la presente procedura è stata avviata a seguito del ricorso depositato il 12 novembre 2007 dalla madre naturale della bambina xxx, che richiedeva l'affidamento condiviso della minore in oggetto avuta dall'unione naturale con yyy con collocamento presso essa ricorrente nonché la regolamentazione delle presenze del genitore non convivente e la determinazione di un assegno di mantenimento nella misura di 400,00 euro oltre alla contribuzione per le spese straordinarie con ordine al datore di lavoro di versare direttamente le dette somme alla xxx, chiedeva, altresì, la condanna del yyy al rimborso delle spese sostenute da essa ricorrente per il mantenimento della figlia, chiedeva infine di stabilire a carico del resistente una quota di contribuzione per le intervenienti spese di alloggio di essa ricorrente non inferiore a 300,00 al netto delle spese di utenza

si costituiva in giudizio il yy il quale, per suo conto, rilevava di essere stato ostacolato nel rapporto con la bambina, dichiarava di non opporsi alla richiesta di affidamento condiviso e chiedeva la regolamentazione delle visite e la determinazione di un assegno di mantenimento non superiore a 200,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra i genitori, chiedeva il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente con vittoria di spese e compensi.

venivano esperiti approfondimenti sulla condizione di ciascuno dei genitori e sul rapporto mantenuto con la figlia

alla udienza di comparizione personale le parti insistevano nelle rispettive domande ed il resistente in servizio presso la Marina Militare riferiva di svolgere servizio presso la ooo con un impegno a termine,

non venivano formulate ulteriori richieste difensive ed acquisto il parere conclusivo del p.m. questo t.m. decideva come in dispositivo

Osserva

La materia oggetto del presente giudizio riguarda la modulazione del potere genitoriale nell'ipotesi in cui i genitori naturali del minore non sono più conviventi e non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 317 bis c.c. secondo la quale l'esclusivo esercizio della potestà spetta al genitore che mantiene la relazione di fatto con il figlio, che, a sua volta, è vincolato al mantenimento di tale relazione per il divieto di abbandonare la casa dell'esercente (art. 318 c.c.) mentre spetterebbe all'altro genitore il potere di vigilanza sul buon esercizio della potestà.

A differenza di quel che accade nel caso di disgregazione della famiglia legittima per separazione dei coniugi, nella coppia di fatto, invero, l'ordinamento non viene interessato e non interviene per "affidare" il figlio al più idoneo dei genitori né per determinare le modalità di esercizio del dovere-potere dell'affidatario e quelle del coniuge non affidatario non rilevando la necessità di disciplinare gli obblighi reciproci che derivano ai coniugi dal vincolo matrimoniale nel momento in cui tale vincolo è venuto meno con la richiesta di separazione.

Nel caso della coppia di fatto non vi è, in sostanza, alcun obbligo giuridico reciproco e la cessazione della convivenza rientra nella libertà della coppia con la conseguenza che la legge si limita ad indicare soltanto a chi spetta l'esercizio della potestà sui figli richiamandosi ai principi generali del nostro ordinamento previsti dalla Costituzione (art. 30) e dalla disciplina sulla famiglia come riformata nel 1975.

A questo proposito occorre rilevare che avendo la riforma appena ricordata introdotto il principio della piena equiparazione ed uguaglianza della condizione del figlio legittimo e del figlio naturale l'attribuzione dell'esercizio della potestà esclusiva ad uno dei genitori può essere qualificato formalmente quale affidamento, così come in sede di separazione, avendone identico contenuto. Di conseguenza il dovere-potere dell'altro genitore di frequentare il figlio intervenendo di fatto con una limitazione della potestà del genitore affidatario (anche se in questo caso in assenza del pregiudizio previsto dall'art. 333 c.c.) ha lo scopo di determinare in concreto le condizioni di esercizio della potestà e di stabilire a carico del genitore non affidatario le modalità di esercizio dei rapporti con i figli, nonché i suoi obblighi circa la loro istruzione ed educazione ed il loro mantenimento.

Se i genitori collaborano ed individuano condivise modalità di gestione della potestà genitoriale anche riguardo alle frequentazioni del genitore non esercente l'ordinamento non deve, come detto, intervenire.

Il giudice è chiamato su istanza dell'altro genitore, non avendo legittimazione attiva sul punto né il Pubblico Ministero né i parenti ammessi ai sensi dell'art. 336, 1° comma, c.c. a promuovere i provvedimenti ex artt. 330 e segg. c.c., e nell'interesse esclusivo del figlio può adottare provvedimenti che derogano al sistema di distribuzione della potestà genitoriale come previsto dall'art. 317 bis c.c.

Nell'ipotesi in esame risulta dagli atti che la minore intrattiene regolari e significativi rapporti con ciascuno dei genitori che anche in base agli accertamenti psicologici eseguiti mantengono con la figlia un valido rapporto affettivo ed educativo in via continuativa.

Non vi sono pertanto ragioni per affidare in via esclusiva la minore ad uno dei genitori tenuto conto anche del fatto che nessuna delle parti ha avanzato una tale domanda.

L'attuale collocazione della minore presso la madre è quella che maggiormente risponde ai suoi interessi atteso che, nel nucleo materno, ha trovato una organizzazione familiare adeguata e relazioni parentali che arricchiscono l'apporto educativo ed affettivo.

Per quanto riguarda le presenze del padre occorre rilevare che allo stato degli atti risulta che il yyy si trova ora in servizio presso la Marina Militare ed attualmente presta la propria attività ad ooo La madre ha dichiarato di non opporsi in alcun modo alle visite e di essere disponibile ad accompagnare la figlia anche nel luogo ove il resistente svolge attività lavorativa potendo contare sull'aiuto dei di lei parenti ivi residenti.

Nel caso, peraltro, di assegnazione del yy ad altra caserma o nell'ipotesi auspicabile di rientro presso sede vicina al luogo di originaria residenza potrebbero individuarsi modalità atte a garantire alla figlia regolari e continuativi contatti secondo le indicazioni comunemente applicate nel caso di figli di genitori naturali non più conviventi e, quindi, atte a garantire la presenza del genitore non convivente durante la settimana ed il fine settimana, le feste e le vacanze.

Una eventuale condivisione delle modalità di incontro padre - figlia che, se pure non può qualificarsi in senso tecnico "conciliazione" avendo ad oggetto "diritti" che non sono nella disponibilità dei genitori poiché afferiscono alla sfera di interesse del figlio ed essendo espressione di un potere - dovere soggetto a limitazione nel caso di constata incapacità dei genitori, può costituire una traccia di determinazioni che, quanto più vicine alla convinzione e la distribuzione dei poteri-doveri fornita dai genitori tanto sono più rispondenti all'interesse esclusivo della figlia alla serenità delle relazioni familiari per un armonico sviluppo della sua personalità.

A questo proposito appare corrispondente all'interesse della minore disporre che ciascuno dei genitori abbia l'esercizio separato della potestà genitoriale salvo che per le questioni di maggior interesse

riguardo alle quali è necessario l'accordo tra i genitori che, in caso di contrasto, potranno fare ricorso alla disciplina di cui all'art. 316 c.c.

In ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento risulta dal prospetto dello stipendio percepito dal yy dal mese di giugno al mese di novembre del 2007 quale dipendente del iii avente sede amministrativa in www che l'importo percepito è di 1.500,00 euro mensili. Il yy attualmente in servizio presso il iii ha dichiarato che presumibilmente terminerà il periodo di ferma per il quale ha stipulato contratto entro il 12-4-2008 e che ha presentato domanda di partecipazione al concorso per il passaggio in servizio permanente.

Risulta dalla documentazione allegata dallo stesso yyy che lo stesso dal mese di ottobre del 2007 al mese di gennaio 2008 ha versato a titolo di mantenimento della figlia la somma di 200,00 euro mensili.

Tenuto conto della sua capacità di contribuire e della sua attuale situazione logistica e progettuale rapportata ai bisogni di una minore dell'età di quella in oggetto appare, tuttavia, equo determinare l'ammontare dell'assegno in 300,00 euro mensili con decorrenza dalla data della domanda del presente giudizio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.

In ordine alla domanda di corresponsione di una somma di denaro da porre a carico del resistente al fine di consentire alla ricorrente di far fronte alle spese per il pagamento dell'affitto di un alloggio ove andare a convivere con la figlia, osserva il Collegio che tale domanda non è basata, anzitutto, sull'attualità dell'esborso, avendone la xxx prospettato soltanto l'eventualità, né può ritenersi domanda formulata in surrogazione di quella di assegnazione della casa familiare, che pur attenendo al diritto della minore al mantenimento, ha fondamento nella salvaguardia del suo interesse alla continuità dell'habitat familiare, interesse che, con riferimento all'ipotesi in esame, sembra non sussistere avendo trovato la piccola vvv nella abitazione dei nonni materni un luogo adeguato per la sua crescita psico-fisica e considerato, peraltro, che la casa familiare è ubicata nello stesso stabile ove vivono i nonni paterni con immaginabili difficoltà di relazione quotidiana nonostante la positività dei rapporti.

Pur ritenendosi che il dovere del genitore di mantenere il figlio comprenda quello di apprestare o di contribuire ad apprestare un'idonea abitazione per la prole, la partecipazione alle spese per tale onere deve comunque essere rapportata alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro. In base a questi

criteri si ritiene che per le condizioni di vita del yyy la somma complessivamente dovuta per il mantenimento della figlia non possa superare allo stato l'importo di 300,00 euro sopra indicato.

Per quanto riguarda la domanda di ordine di pagamento diretto da parte del terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato, occorre osservare che, in linea di principio, può ritenersi che, nel caso di provvedimenti conclusivi in materia di affidamento della prole naturale e conseguente applicazione del diritto al mantenimento, possa farsi ricorso alla disciplina sopra richiamata quale misura coercitiva al fine di consentire al genitore creditore di ottenere, per conto del figlio, le somme dovute a titolo di mantenimento dal genitore obbligato senza necessità di fare ricorso ad ulteriore procedura giudiziaria.

L'applicazione di una tale disciplina in tema di famiglia di fatto e nell'ipotesi di cessazione della convivenza "more uxorio" fa leva sul principio della responsabilità genitoriale, immanente nell'ordinamento e ricavabile dall'interpretazione sistematica dell'art. 261, che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti, e degli articoli 147 e 148 c.c., comprendenti il dovere dei genitori di concorrere a mantenere i figli in proporzione e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, in correlazione all'art. 30 della Costituzione (v. sul principio della responsabilità genitoriale Corte Cost. sent. n. 394 del 2005, n. 166 del 1998, sent. Cass. civ., sez. I, n. 10102 del 26-5-2004).

La norma sostanziale connessa ai poteri-doveri genitoriali è la tutela del minore non soltanto attraverso la determinazione di un assegno di mantenimento ma anche l'individuazione di efficaci e paralleli strumenti esecutivi improntati ad immediatezza e volti ad ovviare alle situazioni di inadempimento dell'obbligato.

A questo proposito l'art. 148 c.c., II comma, prevede che *"in caso di inadempimento...su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole"*.

Tale possibilità, in caso di accertato inadempimento dell'obbligato, deve ritenersi corollario del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio naturale a seguito dell'interruzione della convivenza tra i genitori con conseguente attribuzione della competenza in capo al giudice che ha contestualmente emesso le disposizioni in ordine al suo affidamento, alla determinazione

dell'assegno e quant'altro ritenuto opportuno per il suo sostentamento, istruzione ed educazione e che, a seguito della riforma introdotta con l'art. 4, 2° comma, della legge n. 54 del 2006 (che dispone l'applicazione della disciplina della legge appena citata anche ai figli naturali) e le interpretazioni della Corte di Cassazione, particolarmente con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007 ed in applicazione del principio della concentrazione delle tutele, deve ritenersi il giudice minorile.

In altri termini, considerato che, a seguito della disposizione in base alla quale la novella introdotta dalla legge 54, si applica sia ai figli legittimi che ai dei figli naturali, si fa riferimento ad un "*corpus*" organico di norme in cui la natura delle situazioni è identica e di conseguenza la disciplina della materia è unica e riguarda, in particolare, la tutela patrimoniale dei figli, anche naturali, e, pertanto, per l'applicazione, della disposizione dell'ordine al terzo non sussiste il limite dell'interpretazione analogica mancando la preclusione della specialità di una tale previsione normativa.

Con riferimento al caso di specie, risulta dagli atti che dopo l'interruzione della convivenza avvenuta nell'agosto del 2007 la bambina è andata a vivere con la madre presso l'abitazione dei genitori di quest'ultima. Il padre già prestava attività lavorativa in ooo, in provincia di iii alle dipendenze della www, con sede amministrativa a iiii, in qualità di sottufficiale. E' stato ammesso dal resistente che per almeno un mese non ha provveduto al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, mentre a dire della ricorrente sarebbero state due mensilità come risulta peraltro anche dalla documentazione allegata dallo stesso yyy.

In ogni caso anche l'inadempimento per un periodo di trenta giorni può giustificare il trasferimento coatto di una quota del reddito dell'obbligato in quanto espressione di una violazione costituzionalmente garantita la cui sussistenza non è determinata dall'entità della omissione ma soltanto dall'omissione medesima.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il mantenimento della figlia dalla data di interruzione della convivenza (agosto 2007) e fino al momento della presentazione della domanda introduttiva (novembre 2007), atteso che il resistente non ha eccepito alla prima udienza di comparizione personale l'incompetenza funzionale di questo T.M. e comunque ritenuto che si tratti di un corollario del dovere al mantenimento del figlio minore sussistente in capo al genitore da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 148, I comma, c.c., ritiene il Collegio che, in base ai criteri sopra esposti, il detto rimborso possa fissarsi in 300,00 euro mensili.

Per il pregiudizio che la minore riceverebbe dall'ulteriore ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento appare opportuno dichiararne l'immediata esecutività.

In ragione della natura di volontaria giurisdizione della presente causa in linea di principio (vedi Cass. n. 11026 del 15/7/2003; n. 14380 dell'8/10/2002; S.U. n. 911 del 25/1/2002 n. 93) resta esclusa, per incompatibilità logica, la possibilità della individuazione di una "parte soccombente" e di conseguenza la applicabilità degli artt. 91 e ss. codice procedura civile (Cass. 17 gennaio 2003, n. 650; 1 agosto 2002, n. 11483; 11 aprile 2002, n. 5194; 30 marzo 2001, n. 4706).

Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto "devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento" (così Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 2001, n. 4706, sopra citata).

P.Q.M.

Visto il parere del P.M.

Definitivamente pronunciando.

Visto l'art. 317 bis c.c. e art. 155 c.c. come novellato dalla legge n. 54 del 2006

a) Dispone l'affidamento condiviso della minore yyy, nata ad yyy il y-yyy ai genitori yy e xx

b) Dispone che la minore rimanga collocata presso la madre con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé secondo gli accordi tra i genitori ovvero nei fine settimana alterni, anche cumulabili, e durante i rientri più prolungati in Sicilia per una settimana consecutiva con pernottamento per due o tre giorni, nonché durante le vacanze estive per giorni 15, nonché per giorni 10 durante le feste di Natale e giorni 4 durante le feste di Pasqua avendo cura di alternare di anno in anno le feste principali (Natale e Capodanno, S. Pasqua e Lunedì dell'Angelo).

c) Dispone l'esercizio separato egli atti di ordinaria amministrazione in capo a ciascuno dei genitori fermo restando l'accordo tra gli stessi in ordine alle questioni di maggior interesse.

d) Condanna il padre al versamento in favore della figlia di un assegno di mantenimento nella misura di 300/00 euro mensili, con prescrizione di aumentare l'importo nel caso di migliorate capacità economiche, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie previa comunicazione ed accordo tra i genitori stessi.

e) Condanna il padre a corrispondere alla madre a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia dal momento dell'interruzione della convivenza (agosto 2007) al momento della presentazione del presente ricorso (novembre 2007) la somma di 300,00 euro mensili.

Rigetta la domanda di condanna del yyy di una somma di denaro a titolo di contribuzione delle spese di alloggio come richieste nell'atto introduttivo.

Visto l'art. 148, III comma, c.c.

Ordina alla iii di ooo, ooo , C.F. ... di versare direttamente alla xx nata ad xx il xx-x- xx e ivi res.te in www, wwwww, la quota di redditi dovuta a titolo di mantenimento della figlia come sopra indicata al capo d) dal yyy, nato a yy il yyy in servizio presso la sede di ooo gruppo volontari c/di terra o presso altra sede mediante vaglia postale o bonifico bancario sulle coordinate che saranno indicate dalla xx mediante lettera raccomandata alla detta amministrazione entro i primi cinque giorni di ogni mese.

Visto l'art. 741, ultimo comma, c.p.c.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Nulla per le spese.

Catania, 23-4-2008

Il Giudice rel.

M.F. Pricoco

Il Presidente

E. Geraci

Depositato il 23-5-2008